

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Levanti, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 25 settembre 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(289) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. US AMATORI MANZANO (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).

La Procura Federale, con provvedimento del 23 gennaio 2009, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia il Sig. Giancarlo Gumini, in qualità di Presidente della Società US Amatori Manzano, per la stagione sportiva 2006/2007 e la Società US Amatori Manzano, contestando al primo la violazione degli artt. 30, commi 2, 3 e 4 dello Statuto Federale ed 1, comma 1, CGS, alla seconda la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2, CGS per il fatto ascritto al proprio Presidente.

Era accaduto che il Gumini in data 23 marzo 2007 aveva proposto querela presso il Giudice di Pace di Cividale del Friuli contro il Sig. Alberto Martincig, Presidente della Società Pol. Dilettantistica Cerneglons, che, secondo il querelante, lo aveva fisicamente aggredito durante la gara del campionato provinciale Amatori cat. A/1 Cerneglons – Manzano del 23 dicembre 2006.

Era risultato che il Gumini aveva assunto la descritta iniziativa il giorno successivo della richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali dallo stesso formulata agli Organi Federali, senza però attendere l'esito dell'istanza, che peraltro gli era stata successivamente respinta, con ciò violando le norme sopra riportate.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata il 7 maggio 2009, riteneva sussistere la responsabilità del Gumini e della Società US Amatori Manzano e, per l'effetto, infliggeva al primo l'inibizione di anni 1 (uno) e l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//00), alla seconda l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//00).

Impugna tale decisione la Procura Federale, limitatamente al capo afferente la sanzione irrogata alla Società US Amatori Manzano, per non aver previsto a carico della società la penalizzazione di tre punti in classifica, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a) CGS l'attuale reclamante aveva richiesto in primo grado e che la Commissione Disciplinare Territoriale aveva ingiustamente disatteso.

La stessa decisione è stata impugnata anche dal Gumini e dalla Società US Amatori Manzano, i cui distinti reclami formano oggetto di separate decisioni di questa Commissione.

Alla riunione odierna, la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Di Leginio, riassunti i fatti ed esposte le ragioni di diritto, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Tanto esposto, questa Commissione Disciplinare osserva quanto segue.

Pacifica e non contestata la violazione da parte dei deferiti del vincolo di giustizia di cui all'art. 30 comma 2, Statuto Federale. La motivazione del primo Giudice, che la sanzione di almeno tre punti in classifica si applicherebbe nelle sole ipotesi in cui siano le Società stesse a rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria e non anche quando siano i loro tesserati a farlo, non appare adeguata al caso in esame.

Difatti la violazione della clausola compromissoria è stata commessa direttamente dal Presidente della Società deferita, con l'aggravante che essa è avvenuta il giorno successivo alla richiesta di autorizzazione a procedere giudizialmente, formulata dallo stesso Presidente agli Organi Federali, che appare finalizzata ad eludere la norma anziché rispettarla, perché, altrimenti, l'autorizzazione o meglio la risposta dell'Organo Federale sarebbe stata comunque attesa.

Tuttavia, in applicazione del consolidato orientamento di questa Commissione di graduazione della pena anche nella ipotesi dedotta nel presente procedimento, si ritiene equo applicare alla Società US Amatori Manzano la penalizzazione di due punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il reclamo va pertanto accolto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il reclamo proposto dalla Procura Federale e, a parziale modifica della decisione impugnata, infligge alla Società US Amatori Manzano la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

(306) – APPELLO DELLA SOCIETA' US AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V.G. ha applicato nei confronti della Società US Amatori Manzano l'ammenda di € 500,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione la Società chiede l'accoglimento del ricorso proposto.

All'odierna riunione nessuno è comparso per la Società appellante, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, comma 5, impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo Giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6, CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.

(307) – APPELLO DEL SIG. GIANCARLO GUMINI (Presidente della Soc. US Amatori Manzano) AVVERSO L'INIBIZIONE PER ANNI 1 E L'AMMENDA DI €500,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Friuli V.G. CU n. 79 del 7.5.2009).

A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V.G. ha applicato nei confronti del Sig. Giancarlo Gumini, Presidente della Società US Amatori Manzano, l'inibizione per anni 1 e l'ammenda di € 500,00.

Con il reclamo inoltrato a questa Commissione, il Gumini chiede il proscioglimento da ogni addebito.

All'odierna riunione l'appellante non è comparso, il rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio, ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua improcedibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33, comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo Giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11, CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38, comma 6, CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura Federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione;
tale omissione comporta l'improcedibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa versata.

(14) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. ASD ANAGNI CALCIO A 5 (ammenda € 150,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 127 del 10.7.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio che ha chiesto la parziale riforma dell'impugnata decisione e l'applicazione alla Società ASD Anagni Calcio a 5 della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel corso della presente stagione sportiva, osserva quanto segue

Il ricorso avverso l'impugnata decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Territoriale si limita alla posizione della ASD Anagni Calcio a 5, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale stessa.

In primo grado il sodalizio è stato sanzionato con l'ammenda di Euro 150,00.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ASD Anagni Calcio a 5 in considerazione del negligente comportamento da essa tenuto, dei vantaggi agonistici derivati dai fatti in oggetto, della gravità oggettiva dell'accaduto.

Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate.

Sarebbero altresì condivisibili le conclusioni della Procura in merito all'entità della sanzione da infliggere alla ASD Anagni Calcio a 5, ma sul punto sorge una questione di applicabilità della sanzione della penalizzazione.

Infatti, da una verifica eseguita nell'ambito delle risultanze del censimento federale, risulta che l'ASD Anagni Calcio a 5, pur essendo regolarmente affiliata alla F.I.G.C., non è attualmente iscritta ad alcun campionato.

Poiché la normativa regolamentare impone che, nel caso di applicazione della penalizzazione di punti in classifica, deve tassativamente essere indicata la stagione in cui la sanzione va scontata e considerando che nella fattispecie in esame non è dato sapere se e quando il sodalizio tornerà ad iscriversi ad un campionato, l'invocata tipologia di provvedimento non può essere applicata.

Può invece, alla luce delle risultanze procedurali essere rivisitata l'entità della multa da applicare alla Società anche per adeguarla a quella delle sanzioni inflitte ai tesserati di essa.

Il collegio ritiene quindi congrua la definizione della sanzione siccome risultante dal dispositivo ed in tal senso decide di riformare la decisione impugnata dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C. U. N°. 127 del 10/7/2009 emesso dal Comitato Regionale del Lazio, applica alla ASD Anagni Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

Conferma nel resto.

(19) – APPELLO DELLA SOCIETA' ASD FC VIGLIANO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 7.1.2010 AL SIG. ALBERTO GRANDI (Presidente) E DELL'AMMENDA DI € 600,00 ALLA SOCIETA', INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Piemonte V.A. CU n. 3 del 17.7.2009).

Letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale Avv. Di Leginio che ha chiesto il rigetto del gravame, osserva quanto segue.

Preliminarmente va dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto nell'interesse della Società ASD F.C. Vigliano poiché la stessa ha agito in persona di un soggetto sottoposto a provvedimento di inibizione in corso di esecuzione.

Il merito di questa fase di gravame resta quindi circoscritto all'entità della sanzione comminata al Sig. Alberto Grandi, Presidente del suddetto sodalizio, al quale in prima istanza è stata applicata l'inibizione per mesi sei per aver tesserato un calciatore senza aver preventivamente verificato se esistessero eventuali impedimenti a tale tesseramento.

L'appellante lamenta l'eccessività della sanzione e ne chiede la riduzione.

Il comportamento tenuto dal Sig. Grandi è stato sicuramente leggero e contrario alle norme regolamentari, ed anche se in atti non vi è alcun elemento che possa far ritenere che egli abbia agito dolosamente, sicuramente egli ha posto in essere una condotta lesiva di tale normativa e dei più elementari doveri che egli aveva nell'effettuare l'operazione da lui posta in essere.

La sanzione inflittagli dalla Commissione Territoriale appare peraltro congrua ed in linea con il tenore della giurisprudenza esistente in materia.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso proposto nell'interesse della Società ASD F.C. Vigliano e rigetta quello proposto dal Sig. Alberto Grandi.

Dispone l'addebito della tassa reclamo non versata.

Il Presidente della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Publicato in Roma il 25 settembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete